TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1123

Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento

Le disposizioni di cui al capo I del titolo III del libro IV del regolamento, riguardanti la formazione iniziale degli ufficiali e dei sottufficiali, si applicano ai frequentatori dei corsi il cui inizio e' successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' agli allievi rinviati al corso successivo ai sensi della previgente normativa il cui inizio e' successivo alla data medesima.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Nono — Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
Titolo	II — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-1123-entrata-in-vigore-del-capo-i-del-titolo-iii-del-libro-iv-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it